

Il Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014 n. 114, in tema di stato giuridico e trattamento economico dei professori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

**Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza, 2 maggio 2018, n. 2608 – Pres. Anastasi, Est. Forlenza**

**Scuola superiore dell'economia e delle finanze – Docenti – Rideterminazione del trattamento economico e dello stato giuridico – *Reformatio in peius* – Questioni non manifestamente infondate di costituzionalità**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché, nell'applicare ai docenti della Scuola superiore dell'Economia e delle finanze (S.S.E.F.) lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, non tiene conto né della diversificazione delle provenienze dei medesimi, conservate pur in costanza del rapporto con la S.S.E.F., né della differenza di status originario esistente tra tali docenti e quelli delle altre Scuole confluite nella Scuola Nazionale di Amministrazione (S.N.A.) e della stessa S.N.A., né riconosce la possibilità di esercitare il diritto di opzione per il regime del tempo definito. (1)*

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., poiché, nell'attribuire ai predetti docenti della S.S.E.F., il trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità, determina, in modo irragionevole e non causalmente sorretto sul piano della tutela e perseguimento dell'interesse pubblico, con violazione del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, una compressione e/o livellamento dei trattamenti economici da corrispondersi in futuro, che – non tenendo in alcun conto i trattamenti economici in godimento – produce un "appiattimento" dei trattamenti retributivi con effetti di irragionevole e ingiustificata *reformatio in peius* "diversificata", a seconda del trattamento economico originariamente corrisposto, né prevede che a docenti aventi qualifiche e provenienze diverse nell'ambito del più generale rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, sia conservato il trattamento previdenziale attualmente previsto o, comunque, che questo venga autonomamente considerato e valutato. (2)*

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per violazione degli articoli 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., sotto diverso profilo, per non essere stata prevista una "norma transitoria", che consenta una possibilità di scelta,*

*non immediata ma anche temporalmente definita, tra rientro nei ruoli di originaria provenienza ovvero permanenza nel (modificato) status di docente presso la S.N.A. (3)*

(1 – 3) I. - Con l'ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, con riguardo ai seguenti profili:

- a) per violazione degli articoli 3 e 51 Cost., poiché, nell'applicare ai docenti della Scuola superiore dell'Economia e delle finanze (S.S.E.F.) *“lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari”*, esso non tiene conto né della diversificazione delle provenienze dei medesimi (dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari), conservate pur in costanza del rapporto con la S.S.E.F., né della differenza di *status* originario esistente tra tali docenti e quelli delle altre Scuole confluite nella Scuola Nazionale di Amministrazione (S.N.A.) e della stessa S.N.A.; in tal modo, violando il principio di ragionevolezza, viene a determinarsi un *“accesso”* (nel senso di nuova e diversa configurazione del rapporto di impiego) agli uffici pubblici non in condizioni di uguaglianza, poiché viene previsto un *“trattamento eguale”* (nel senso di standardizzato) sul piano giuridico per situazioni soggettive connotate da sensibili ed originarie differenze strutturali;
- b) per violazione degli articoli 3 e 51 Cost., sotto diverso profilo, in quanto, determinandosi il trattamento economico da corrispondere in quello del professore a tempo pieno e così qualificando lo *status* giuridico in senso corrispondente, ivi compreso il regime delle incompatibilità, non ha contestualmente previsto la possibilità di riconoscere il diritto di opzione per il regime del tempo definito, con la diversa conseguente determinazione dello status giuridico in senso a tale figura corrispondente. In tal modo, il docente ex S.S.E.F., pur equiparato al professore universitario, costituisce l'unico esempio di tale categoria al quale non è riconosciuta la possibilità di scelta tra tempo pieno e tempo definito;
- c) per violazione degli articoli 3 e 36 Cost., poiché, nell'attribuire ai predetti docenti della S.S.E.F., *“il trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità”*, determina, in modo irragionevole e non causalmente sorretto sul piano della tutela e perseguimento dell'interesse pubblico, con violazione del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, una compressione e/o livellamento dei trattamenti economici da corrispondersi in futuro, che – non

tenendo in alcun conto i trattamenti economici in godimento – produce un “appiattimento” dei trattamenti retributivi con effetti di (irragionevole e ingiustificata) *reformatio in pejus* “diversificata”, a seconda del trattamento economico originariamente corrisposto. Peraltro, la dichiarata finalità di “rendere omogenei” i trattamenti economici dei docenti della S.N.A. non può essere ragionevolmente attuata (se non a discapito del principio di eguaglianza) corrispondendo *ex abrupto* a tutti il medesimo trattamento, ma occorrendo, invece, stabilire (semmai) meccanismi di progressiva omogeneizzazione, tenendo ragionevolmente conto, quale punto di partenza, della differenza originaria delle retribuzioni in godimento;

- d) per violazione degli articoli 3, 36 e 38 Cost., nella misura in cui non dispone che a docenti aventi qualifiche e provenienze diverse nell’ambito del più generale rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, sia conservato il trattamento previdenziale attualmente previsto (o comunque questo venga autonomamente considerato e valutato), e consentendo dunque – con il richiamo allo *status* giuridico ed economico del professore universitario – l’applicazione agli stessi del trattamento previdenziale di quest’ultimo;
- e) per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, disponendo nei sensi già riportati ai punti che precedono, la norma determina una conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti di soggetti ad essa legati da rapporto di impiego, come conseguenza della omessa considerazione della diversificazione dei rispettivi ruoli di provenienza;
- f) per violazione degli articoli 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., sotto diverso profilo, per non essere stata prevista una “norma transitoria”, che consenta una possibilità di scelta, non immediata ma anche temporalmente definita, tra rientro nei ruoli di originaria provenienza ovvero permanenza nel (modificato) *status* di docente presso la S.N.A.

II. – La vicenda sottesa alla pronuncia in esame può essere così riassunta.

Con il ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, la parte ricorrente - evidenziando di essere stato già magistrato ordinario e poi inquadrato quale professore ordinario nel ruolo ad esaurimento della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (S.S.E.F.), con mantenimento del trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza e relative progressioni stipendiali e di carriera nonché possibilità di svolgimento di attività professionale, in virtù dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.m. 28 settembre 2000, n. 301 - chiedeva l’annullamento del d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, pubblicato in G.U. 19 dicembre 2015, n. 295, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno

2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui è intervenuto sulla rideterminazione del suo trattamento economico nonché sullo stato giuridico, stabilendo l'incompatibilità per i professori della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (istituita ex art. 21, d.l. n. 90/2014, con soppressione della S.S.E.F.) allo svolgimento della libera professione analogamente a quanto previsto per i docenti universitari "a tempo pieno", con decorrenza pressoché immediata e nonostante l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 657, l. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedeva più in generale forme di riorganizzazione e commissariamento della stessa Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.).

Con sentenza in data 15 settembre 2016, n. 9758, il T.a.r. per il Lazio accoglieva il ricorso ed annullava il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, nella parte impugnata, affermando, in particolare, che:

- g) l'art. 21, co. 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, non farebbe *"alcun riferimento alla modifica dello stato giuridico e in particolare all'introduzione (...) di un regime di incompatibilità, compreso quello di cui all'art. 6 l. n. 240/2010"*, ma *"si è limitato a richiamare che lo stato giuridico doveva considerarsi quello dei professori universitari a da ciò non può dedursi che era stato implicitamente introdotto ex lege il regime di incompatibilità proprio dei professori ordinari a tempo pieno"*;
- h) il riferimento effettuato nell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, al regime del tempo pieno, dovrebbe intendersi *"come parametro di riferimento a fini economici, cui era delegato l'esecutivo, ma non al fine di modificare lo status giuridico del ruolo dei professori ad esaurimento della ex SSEF"*;
- i) l'introduzione della modifica sostanziale comportante il regime di incompatibilità avrebbe comportato anche la violazione dei principi generali di legalità, legittimo affidamento e proporzionalità;
- j) quanto al trattamento economico, il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 avrebbe dato luogo *"ad una sostanziale omologazione del trattamento in questione, nel senso di renderlo del tutto coincidente a quello dei professori a tempo pieno, senza considerare la peculiarità della posizione dei professori ex SSEF, inseriti a suo tempo in un ruolo ad esaurimento in virtù del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione della P.A. (...) con procedimento sostanzialmente coincidente a quello di mobilità obbligatoria ex lege dei pubblici dipendenti, che prevede però il godimento del medesimo trattamento economico garantito al dipendente e su cui non opera(va) l'abrogato art. 202 T.U. n. 3/1957"*;
- k) il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, non avrebbe consentito agli interessati un tempo di valutazione, poiché questi, in meno di quindici giorni, *"si sono*

*visti obbligati a prendere decisioni vitali e irreversibili legate ad un'unica alternativa prospettata, quale la permanenza nella SNA o la continuazione della (sola) attività libero – professionale, laddove la stessa non era rinvenibile in capo agli altri docenti della Scuola e quindi senza che potesse configurarsi quella omogeneizzazione del trattamento economico richiesta dalla norma primaria – intesa come tendenziale conformazione di assimilabilità ma non di perfetta equiparazione e sovrapponibilità indipendentemente dallo status di provenienza – e senza neanche una approfondita valutazione di tale trattamento idonea a sostenere che lo stesso potesse considerarsi assunto sulla mera base di quello dei professori universitari a tempo pieno”;*

- l) il trattamento economico come rideterminato, corrispondente al 55% del precedente netto stipendiale, non opererebbe soltanto per l'avvenire, ma influirebbe *“anche su interessi consolidati e sulla posizione economica relativa al trattamento pensionistico, dato l'utilizzo in materia del metodo “misto contributivo-retributivo”, ai sensi dell'art. 13, lett. a) d. lgs. n. 503/1992”, di modo che “si palesano dunque effetti retroattivi”;*
- m) in tale contesto, *“appare ben saggia la revisione successiva del legislatore che ha ritenuto di rideterminare l'intera riorganizzazione della SNA e il trattamento economico dei docenti con fonte primaria”, ai sensi degli articoli 1, comma 657, l. 28 dicembre 2015, n. 208, e 11, comma 1, lett. d) l. 7 agosto 2015, n. 124.*

Ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo quattro motivi di gravame, così sintetizzabili:

- n) l'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, prevederebbe espressamente l'applicazione dello stato giuridico di professori e ricercatori universitari ai docenti e ricercatori del ruolo ad esaurimento della *ex* S.S.E.F., in ciò confermando quanto già previsto per i professori inquadrati della *ex* S.S.E.F., dall'art. 5, comma 4, d.m. 28 settembre 2000 n. 301;
  - n1) inoltre, il collegamento tra stato giuridico e trattamento economico dei professori universitari sarebbe confermato anche dal combinato disposto di cui all'art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6, l. n. 30 marzo 2010 n. 240, che riaffermerebbero la stretta correlazione tra *status* giuridico e trattamento economico dei professori e ricercatori universitari;
  - n2) infine, l'estensione del regime di incompatibilità allo svolgimento dell'attività libero-professionale, previsto dalla norma regolamentare, non sarebbe altro che una conseguenza ragionevole e coerente della rideterminazione del trattamento economico dei docenti dei ruoli ad esaurimento della *ex* S.S.E.F.;

- o) la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui ha rilevato una lesione dei principi di legalità, legittimo affidamento e proporzionalità e ciò in quanto appare difficile sostenere che vi sarebbe un affidamento tutelabile del ricorrente rispetto al mantenimento di un trattamento giuridico ed economico disancorato rispetto a quello dei docenti che svolgono analoghe funzioni;
- p) la sentenza appellata sarebbe erronea relativamente alle modalità di determinazione del trattamento economico dei docenti trasferiti dal ruolo ad esaurimento della S.S.E.F. alla S.N.A.;
  - p1) inoltre, vi sarebbe anche la violazione dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, oltre che dei canoni di ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento, in quanto il legislatore avrebbe individuato l'obiettivo della rideterminazione del trattamento economico con il preciso intento di creare omogeneità tra i docenti della ex S.S.E.F. e gli altri docenti della Scuola; a tal fine, il legislatore avrebbe indicato il parametro di riferimento da seguire, vale a dire il trattamento economico spettante ai professori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità;
  - p2) ancora, la sentenza appellata non avrebbe valutato la portata di innovazioni normative anteriori all'entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, quali l'art. 1, comma 458, l. 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto del quale non opererebbe più, quale principio generale, il diritto del dipendente a mantenere il trattamento economico più favorevole goduto in precedenti posizioni lavorative;
  - p3) da ultimo, il d.P.C.M. non avrebbe potuto introdurre opzioni non previste da legge, oltre l'unico diritto di opzione previsto (cioè per il rientro nell'amministrazione di provenienza), peraltro non esercitato;
- q) la sentenza sarebbe erronea relativamente all'annullamento dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, per violazione del principio di irretroattività delle norme e di tutela dell'affidamento poiché la citata disposizione non inciderebbe sul passato, ma disporrebbe *ex nunc* il computo dell'attività svolta prima dell'assunzione dell'incarico presso la S.N.A. come anzianità di servizio, lasciando impregiudicato quanto maturato fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

III. – Il Consiglio di Stato, ricostruita la normativa applicabile alla fattispecie, con l'ordinanza in esame ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014 n. 114, ritenendo al contempo il d.P.C.M. attuativo conforme alla fonte primaria sospetta di incostituzionalità, sulla base del ragionamento giuridico così sintetizzabile:

- r) l'applicazione dello stato giuridico dei professori universitari, lungi dal costituire una introduzione non consentita al d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, trova il suo fondamento proprio nella norma primaria di cui all'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014 n. 114;
- s) il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 – una volta equiparata la categoria dei docenti di cui al proprio art. 2, co. 2, al professore di prima fascia a tempo pieno – non poteva che applicare agli appartenenti a detta categoria, lo stato giuridico previsto per quest'ultima, ivi compreso il regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di eventuali incarichi;
- t) non appare plausibile, infatti, sganciare dallo *status* giuridico di una determinata categoria di pubblici dipendenti, quelli che sono i plurimi aspetti che propriamente lo definiscono;
- u) il d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, ha proceduto a rideterminare il trattamento economico, attribuendo agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, il massimo trattamento tra quelli rinvenibili nella categoria dei professori universitari e, una volta compiuta tale operazione, ha chiarito come lo *status* giuridico di professore universitario (già *ex lege* attribuito) veniva a specificarsi in relazione alla qualifica concretamente attribuita ai fini dell'erogazione del trattamento economico (professore universitario di prima fascia a tempo pieno), realizzandosi una piana e coerente corrispondenza tra *status* giuridico e *status* economico;
- v) non assume, dunque, rilevanza la differenza esistente tra le qualifiche di docente stabile o a tempo pieno presso la S.S.P.A., che non corrisponderebbero alla "terminologia classica universitaria"; infatti, il legislatore avrebbe inteso attribuire ai docenti della S.S.P.A. "lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari", senza considerare né significato e contenuto delle qualifiche già in possesso presso la S.S.P.A., né elaborare parametri di corrispondenza tra qualifiche "vecchie e nuove";
- w) anche l'attribuzione del trattamento economico del professore universitario di prima fascia a tempo pieno, effettuata dall'art. 2, comma 1, d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202, costituisce coerente applicazione della norma primaria;
- x) non assume rilevanza quanto previsto - ancorché prima dell'emanazione del d.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 - dall'art. 11, comma 1, lett. d), l. 7 agosto 2015 n. 124, in base al quale con decreto legislativo delegato si sarebbe dovuto

procedere alla *“ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell’amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* e, ciò, poiché il Governo non ha proceduto all’esercizio della delega concessagli e, quindi, la previsione che affidava alla fonte primaria delegata la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della SNA - non essendo stata attuata - non può essere interpretata come una abrogazione della vecchia norma che attribuiva di tale disciplina alla fonte regolamentare;

- y) conclusivamente, si deve escludere che la disciplina del regolamento di cui al d.P.C.M. 25 novembre 2015 n. 202, costituisca incoerente attuazione dell’art. 21, comma 4, d.l. n. 90/2014, ovvero che *“debordi”* dai limiti ad essa imposti dalla norma primaria, in base alla interpretazione che di quest’ultima occorre fornire secondo i normali canoni ermeneutici.

IV. – Per completezza si segnala:

- z) analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, sono state ritenute rilevanti e non manifestamente infondate da Cons. Stato, 4 maggio 2018, n. 2667; Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 2 maggio 2018, n. 2609; Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 2 maggio 2018, n. 2610; Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 2 maggio 2018, n. 2611;
- aa) sul divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico si veda Cons. Stato, Ad. plen. 11 dicembre 2006, n. 14 (in *Foro it.*, 2007, III, 315 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza) secondo cui *“Il diritto del dirigente di prima fascia, cessato dall’incarico di direttore generale di un ministero e nominato consigliere della Corte dei conti, a conservare il più favorevole trattamento economico dell’incarico cessato non ricomprende anche la retribuzione di risultato e la parte variabile della retribuzione di posizione, che quindi non possono essergli riconosciute nella nuova posizione giuridica”*; in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2465, *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Impiegato dello Stato*, n. 1144; T.a.r. per la Sardegna, 11 dicembre 2000, n. 1214, id., Rep. 2001, voce cit., n. 600; Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 1999, n. 1448, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1191; Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 287, id., Rep. 1998, voce cit., n. 696; Cons. Stato, 18 dicembre 1986, n. 861, id., Rep. 1987, voce cit., n. 679;
- bb) nel senso che il divieto di *reformatio in peius* può essere disatteso dal legislatore in ipotesi particolari obiettivamente giustificate, non assumendo una

rilevanza costituzionale, si veda Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 24, in *Foro it.*, 2000, III, 134, con nota di LA SPINA, *“Il principio della conservazione del trattamento economico in godimento nell’ipotesi di passaggio del dipendente da una pubblica amministrazione (quale non è, nella specie, la Federconsorzi) all’altra, ha natura non già di principio costituzionale ma, invece, di principio generale dell’ordinamento, con la conseguenza che esso può essere disatteso dal legislatore in presenza di situazioni particolari obiettivamente giustificate, la cui individuazione non è sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità ove sia stato osservato il canone della ragionevolezza”*; analogamente, si veda Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 853, id., Rep. 1997, voce *Sanitario*, n. 117; T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 21 maggio 1996, n. 281, id., Rep. 1996, voce cit., n. 390; T.a.r. per la Sicilia - Catania, sez. I, 22 giugno 1991, n. 469, id., Rep. 1992, voce *Impiegato dello Stato*, n. 724; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 1991, n. 389, id., Rep. 1991, voce cit., n. 651; Cons. Stato 23 giugno 1986, n. 435, id., Rep. 1986, voce cit., n. 656; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 5 giugno 1985, n. 670, id., Rep. 1985, voce cit., n. 584; Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 173, ibid., n. 583; Corte conti, sez. contr., 23 novembre 1984, n. 1504, id., 1986, III, 58; in dottrina si veda TENORE, *Portata applicativa del principio di «non reformatio in peius» della retribuzione dei pubblici dipendenti e suo collegamento con il principio di allineamento nell’interpretazione giurisprudenziale*, in *Foro amm.*, 1992, 341 ss.; TERRANOVA, *Il rapporto di pubblico impiego*, Milano, 1991, 274 ss. Sul canone della ragionevolezza, in particolare, si veda cfr. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, voce *Enc. del dir.*, Milano, 1987, XXXVI, 521 ss;

cc) sul diritto al c.d. trascinarsi stipendiale:

cc1) l’art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, disponeva che *“Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”*; la norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 458, l. 27 dicembre 2013, n. 147 *“L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”*;

- cc2) Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 773, secondo cui *“In materia di pubblico impiego, qualora ci sia un passaggio di carriera da un ruolo all’altro è onere dello Stato mantenere in favore dell’interessato la medesima posizione economica acquisita al momento del passaggio, purché esista un opportuno parallelismo tra i due lavori, anche sotto il profilo temporale del compimento delle prestazioni”*;
- cc3) Cass., sez. lavoro, 24 novembre 2014, n. 24949, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Impiegato dello Stato e pubblico*, n. 297, secondo cui *“In tema di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro, ai sensi dell’art. 30 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, ove il lavoratore venga a godere di un trattamento retributivo più favorevole di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l’esigenza d’irriducibilità del miglior trattamento con il principio di parità di tutti i dipendenti del medesimo soggetto, di cui all’art. 45 d.leg. n. 165 del 2001; ne consegue che l’assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all’assegno ad personam, costituente emolumento proprio dei dipendenti del ministero dell’istruzione, transitati al ministero degli affari esteri, atteso che la regola della non riassorbibilità, di cui all’art. 1, 256° comma, l. 23 dicembre 2005 n. 266, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dall’art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e non al trasferimento da un’amministrazione all’altra, presupponendo i primi un provvedimento di trasferimento mentre il secondo è riconducibile alla cessione del contratto, di cui agli art. 1406 ss. c.c.”*;
- cc4) Cass., sez. lavoro, 24 maggio 2013, n. 12906, in *Foro it.*, Rep. 2013, *Impiegato dello Stato e pubblico*, n. 475, secondo cui *“In materia di trattamento economico degli impiegati civili dello stato, ai sensi dell’art. 3, 57° comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come autenticamente interpretato dall’art. 1, 226° comma, l. 23 dicembre 2005 n. 266, nei casi di passaggio di carriera, alla determinazione dell’assegno personale concorre ogni elemento retributivo fisso e continuativo, sebbene non pensionabile e non dovuto in caso di sospensione del rapporto, con esclusione delle sole voci premiali, connesse ai risultati, con la conseguenza che sono escluse dalla base di calcolo sia l’indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari, da qualificare in termini di rimborso spese, sia la voce detta «doppio decimo», calcolata in percentuale sui crediti recuperati dall’erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’erario per la vendita dei corpi di reato (non essendo stata modificata la natura premiale di tale voce,*

*connessa ai risultati, dalle previsioni di cui alla l. 13 febbraio 2001 n. 11, volte solo ad introdurre uno strumento transattivo rispetto alle liti pendenti a causa della mancata liquidazione dei compensi relativi agli anni 1998 e 1999)";*

cc5) Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2013, n. 808, secondo cui " *Nel rapporto di pubblico impiego, con l'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il legislatore ha voluto conservare al personale che passi da uno ad altro ruolo della stessa o altra Amministrazione, la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in modo che mai il mutamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato possa comportare un regresso nel trattamento economico raggiunto*";

dd) sul diritto di opzione dei pubblici impiegati con riguardo al transito negli ordinamenti di appartenenza o in altri ordinamenti, si veda la News US in data 22 agosto 2017 relativa a T.a.r. per l'Abruzzo – Pescara, ordinanza 16 agosto 2017, n. 235, e la News US in data 21 marzo 2018 relativa a Tar Veneto, sez. I, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 210 che hanno sollevato la questione di costituzionalità dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri; in merito a tale assorbimento ed alle problematiche relative alle modifiche di *status* giuridico, si vedano i seguenti pareri:

- Cons. Stato, comm. spec., 12 maggio 2016, n. 1183, reso sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" poi confluito nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177;
- Cons. Stato, comm. spec., 14 ottobre 2016, n. 2112, risposte a quesiti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su alcune questioni interpretative sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- Cons. Stato, comm. spec., 31 ottobre 2017, n. 2263 reso sullo schema di decreto correttivo del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, poi confluito nel d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.